Direzione centrale autonomie locali e coordinamento delle riforme

Servizio Consiglio autonomie locali ed elettorale autonomielocali@certregione.fvg.it elettorale@regione.fvg.it consiglioautonomie@regione.fvg.it tel + 39 0432 555541 fax + 39 0432 555525, 0432 555406 I – 33100 Udine, via Sabbadini 31

Circolare n. 8/EL

A lista d'inoltro

Udine, 19 settembre 2016

TRASMISSIONE VIA P.E.C. ED E-MAIL

oggetto: turno autunnale delle elezioni comunali 2016 – Composizione dell'ufficio elettorale di sezione.

In vista delle prossime elezioni comunali fissate per domenica 23 ottobre 2016, si ritiene opportuno ricordare che la composizione dell'ufficio elettorale di sezione è disciplinata dall'articolo 22, comma 1, della legge regionale 5 dicembre 2013, n. 19, il quale prevede che l'ufficio è composto dal presidente, **tre scrutatori** ed un segretario.

Soltanto nelle sezioni in cui esistono luoghi di cura con meno di 100 posti letto e nelle sezioni che devono raccogliere il voto domiciliare (il cui voto è raccolto dall'ufficio distaccato) il numero degli scrutatori è aumentato a quattro.

Pertanto, l'ufficio di sezione ha un componente in meno rispetto a quanto previsto dalla normativa precedentemente applicata.

Per la nomina dei presidenti e degli scrutatori trova applicazione la normativa statale (art. 35, primo comma, del d.P.R. 361/1957; art. 1 della legge n. 53/1990; art. 6 della legge n. 95/1989). La legge regionale precisa inoltre che gli scrutatori devono essere scelti **preferibilmente tra coloro che non hanno un contratto di occupazione continuativa** (art. 22, comma 2, l. r. 19/2013).

Si ricorda che tra il 25° e il 20° giorno antecedente quello della votazione, ossia tra mercoledì 28 settembre e lunedì 3 ottobre, previo avviso al pubblico con manifesto affisso nell'albo pretorio con due giorni di anticipo, la **Commissione elettorale comunale** in pubblica adunanza, alla presenza dei rappresentanti di lista della prima sezione del comune, se designati, procede alla nomina degli scrutatori compresi nell'apposito albo in numero pari a quello occorrente e alla formazione di una graduatoria di ulteriori nominativi per sostituire gli scrutatori nominati in caso di rinuncia o impedimento (art. 22, comma 2, della l. r. 19/2013 e art. 6, comma 1, della l. 95/1989).

Inoltre, il 15° giorno antecedente quello della votazione, ossia sabato 8 ottobre 2016, scade il termine entro il quale il sindaco, per mezzo di un ufficiale giudiziario o di un messo comunale, notifica la nomina a coloro che sono stati nominati scrutatori. I designati devono comunicare al sindaco, perché provveda alla loro sostituzione, l'eventuale rinuncia all'incarico indicando il grave impedimento ostativo, entro 48 ore dalla notifica (art. 22, commi 2 e 4, della l. r. 19/2013 e art. 6, comma 3, della l. 95/1989).

Per quanto riguarda le **cause ostative** alla nomina dei componenti degli uffici di sezione si deve ora far riferimento all'art. 23 della l. r. 19/2013 e non più alla normativa statale (nella fattispecie, art. 23 del d.P.R. 570/1960).

L'articolo 23 della legge regionale in questione prevede che sono esclusi dalle funzioni di presidente, scrutatore e segretario:

- a) i dipendenti dell'Amministrazione regionale assegnati, anche temporaneamente, alla struttura regionale competente in materia elettorale;
- b) i segretari comunali e i dipendenti comunali assegnati, anche temporaneamente, agli uffici elettorali dei comuni;
- c) gli appartenenti alle Forze di polizia e alle Forze armate, in servizio;
- d) i medici designati dai competenti organi delle aziende per i servizi sanitari per il rilascio delle certificazioni attinenti l'esercizio del diritto di voto;
- e) i candidati alle elezioni.

Distinti saluti.

Il Direttore del Servizio dott.ssa Annamaria Pecile (sottoscritto con firma digitale)

Lista d'inoltro

Δ.

Sindaci e Commissari dei Comuni interessati alle elezioni comunali

Presidenti delle Commissioni e Sottocommissioni elettorali circondariali interessate

Partiti della Regione